

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2021

Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.160 del 6 luglio 2021 la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 recante gli “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai “ diversi livelli territoriali ai sensi dell’art. 18, comma 4 del decreto legislativo n. 1/2018, con lo scopo di definire le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l’integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori.

La Direttiva comprende una parte di corpus normativo, che reca finalità e principi e detta i tempi di attuazione da parte di Dipartimento della Protezione Civile e Regioni e un allegato, che ne è parte integrante, e che disciplina gli elementi strategici minimi indispensabili per i contenuti dei piani di protezione civile.

La pianificazione di protezione civile viene definita dalla nuova disposizione come un’attività di sistema, che le Amministrazioni ai diversi livelli territoriali devono svolgere congiuntamente per la preparazione e la gestione delle attività di protezione civile, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La finalità del provvedimento è omogeneizzare il metodo di pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali:

- nazionale;
- regionale;
- provinciale/città metropolitana/area vasta;
- ambito territoriale e organizzativo ottimale;
- comunale.

Livello nazionale (par. 1.1)

Il Dipartimento della protezione civile elabora e coordina l’attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e i programmi nazionali di soccorso; le regioni concorrono alle attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite anche con la Colonna mobile nazionale delle regioni.

La pianificazione nazionale riguarda determinati scenari di rischio, rientranti tra quelli indicati all’art. 16 del codice (sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi) il cui verificarsi può dar luogo ad un evento emergenziale di tipo “c” con la conseguente necessità di mobilitare l’intervento dell’intero Servizio nazionale della protezione civile.

Livello regionale (par. 1.2)

Viene stabilito per la prima volta come le regioni, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della Direttiva, adottano e attuano il piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua anche gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi, i cui aspetti di dettaglio sono descritti nell’allegato alla Direttiva.

Livello provinciale/città metropolitana/area vasta (par. 1.3)

Anche a livello provinciale sono le regioni a predisporre i piani provinciali di protezione civile, ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, in raccordo con le prefetture sulla base degli indirizzi regionali.

Livello d'ambito (par. 1.4)

Il Codice stabilisce che le regioni definiscano gli «ambiti territoriali e organizzativi ottimali» (ambiti), costituiti da uno o più comuni per assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile. Il piano di protezione civile d'ambito deve essere redatto dalla regione, ove non diversamente previsto nelle leggi regionali, con lo scopo di garantire l'ottimizzazione delle risorse disponibili, supportando i comuni nella gestione delle risorse in emergenza e di garantire il necessario raccordo informativo tra il livello comunale e quello provinciale/regionale. *La pianificazione di protezione civile di ambito non è sostitutiva di quella comunale*, ma è parte integrante della pianificazione di livello provinciale o con essa coordinata in base a quanto stabilito dalle norme regionali.

Livello comunale (par. 1.5)

La Direttiva specifica che alla definizione dei piani di protezione civile comunale, al loro aggiornamento ed alla relativa attuazione devono concorrere tutte le aree/settori dell'amministrazione (es. urbanistica, settori tecnici, viabilità) sotto il coordinamento del Servizio di protezione civile comunale ove esistente.

A livello comunale, si provvede alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali. *Tutti i comuni hanno tempo 12 mesi dall'emanazione delle linee guida regionali, che a loro volta dovranno essere definite entro 12 mesi dalla pubblicazione della Direttiva. In mancanza delle linee guida regionali, i comuni comunque devono procedere all'aggiornamento dei Piani necessariamente entro 36 mesi dalla direttiva.*

ALLEGATO TECNICO ALLA DIRETTIVA

L'allegato tecnico alla direttiva 30 aprile 2021 interviene rispetto ai seguenti aspetti:

1. La definizione degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali
2. I contenuti del piano di protezione civile ai diversi livelli territoriali
3. Le pianificazioni specifiche di protezione civile
4. L'approvazione, l'aggiornamento, la revisione, il monitoraggio e la valutazione dei piani di protezione civile
5. Le esercitazioni di protezione civile
6. L'organizzazione informativa dei dati territoriali della pianificazione di protezione civile
7. Il coordinamento della pianificazione e programmazione territoriale con i piani di protezione civile
8. La partecipazione dei cittadini all'attività di pianificazione di protezione civile
9. L'informazione alla popolazione
10. La formazione

AMBITI TERRITORIALI E ORGANIZZATIVI OTTIMALI (cap. 1)

L'ambito territoriale e organizzativo ottimale è un elemento innovativo, introdotto con il Codice, che stabilisce che il piano regionale di protezione civile debba individuarli dal punto di vista territoriale, definendo i Comuni che vi partecipano, e definirne i criteri organizzativi.

Le Regioni, entro 12 mesi dalla pubblicazione della Direttiva dovranno quindi definire i confini geografici degli ambiti, con il supporto del Dipartimento della protezione civile e in condivisione con le Prefetture, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni.

I criteri organizzativi dell'ambito e i relativi servizi, sia in ordinario che in emergenza, vengono adottati da ciascuna Regione anche attraverso conferenze di servizi o altre forme di concertazione previste dalle Regioni, che coinvolgono i Comuni dell'ambito e le Prefetture.

Spetta alle Regioni favorire l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello sovracomunale per garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, ciò anche a supporto dei Comuni di dimensioni minori, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la

continuità sull'intero territorio, nonché *l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di tipo "a", oltre l'organizzazione dei presidi territoriali.*

Le Regioni, nell'applicare la metodologia per la definizione geografica degli ambiti devono tener conto dei seguenti aspetti:

- gli ambiti devono ricadere all'interno dei confini amministrativi provinciali;
- i Comuni che svolgono il Servizio di protezione civile in forma associata devono ricadere nel medesimo ambito;
- i territori dei Comuni all'interno di ciascun ambito devono essere contigui senza soluzione di continuità.

La Regione verifica anche che i comuni dell'ambito ricadano nel territorio di competenza della medesima Azienda sanitaria.

Nella pianificazione di *ambito i Centri di Coordinamento di Ambito (CCA) sostituiscono i Centri Operativi Misti (COM)* e altri centri di coordinamento sovracomunali previsti nelle pianificazioni di livello provinciale e, in caso di eventi emergenziali tali da richiedere un coordinamento delle misure da attuare nei Comuni coinvolti, si attiva il CCA secondo quanto previsto dalla pianificazione.

L'attività in emergenza del CCA, una volta attivato, è organizzata per funzioni di supporto in riferimento alle e comprende:

- il supporto ai comuni per gli interventi necessari alla gestione dell'emergenza;
- la verifica delle risorse disponibili;
- il supporto ai comuni nell'assistenza alla popolazione;
- il raccordo tra i comuni per garantire la continuità amministrativa;
- il supporto nell'attività di verifica dello scenario di danno;
- il supporto nel garantire il necessario sistema di comunicazione in emergenza tra i Comuni e i centri operativi provinciali e regionale.

CONTENUTI DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE A LIVELLO REGIONALE, PROVINCIALE/CITTÀ METROPOLITANA, D'AMBITO E COMUNALE (cap. 2)

Il piano di protezione civile è *lo strumento necessario ad accrescere in tempo ordinario la consapevolezza del rischio*, organizzare e porre a fattor comune le risorse umane e strumentali disponibili, "costruire" capacità e professionalità e garantire il raccordo tra diverse amministrazioni ed enti, sulla base di una strategia condivisa. Un piano di protezione civile non è quindi solo l'insieme delle procedure operative di intervento in caso di emergenza, ma anche lo strumento attraverso cui definire l'organizzazione operativa della struttura di protezione civile per lo svolgimento delle attività.

Il Piano ai diversi livelli deve comprendere i seguenti **contenuti** (l'allegato alla Direttiva descrive nel dettaglio i suddetti contenuti e in una tabella di sintesi riporta i contenuti delle pianificazioni di protezione civile ai diversi livelli territoriali):

- *L'introduzione*, con indicazione della data di approvazione e di aggiornamento del documento e la citazione del relativo provvedimento e la sintesi dei principali contenuti.
- *L'inquadramento del territorio*
- *L'individuazione dei rischi* e la definizione dei relativi scenari
- *Il modello d'intervento*
- *L'organizzazione della struttura di protezione civile*
- *Gli elementi strategici operativi* della pianificazione di protezione civile
 - Il sistema di allertamento
 - I centri operativi di coordinamento e le sale operative (nei comuni di maggiori dimensioni possibilità di attivare presidi operativi, anche mobili, distribuiti sul territorio comunale, in collegamento con il COC). *Il Sindaco può attivare preventivamente il COC anche con una sola funzione* quale Presidio operativo, per garantire il flusso delle comunicazioni con le sale operative regionale e provinciale.
 - Le aree e le strutture di emergenza

- Le telecomunicazioni
- L'accessibilità
- Il presidio territoriale
- Il servizio sanitario e l'assistenza alle persone in condizioni di fragilità sociale, con disabilità e la tutela dei minori (per l'individuazione delle persone fragili – dati sanitari, i dati dovranno essere trasmessi dal Servizio sanitario regionale o dalle prefetture)
- Le strutture operative
- Il volontariato
- L'organizzazione del soccorso*
- La logistica
- Il funzionamento delle reti dei servizi essenziali
- La tutela ambientale
- Il censimento dei danni
- La condizione limite per l'emergenza (CLE)
- La continuità amministrativa
- Le *procedure operative*, che consistono nella determinazione delle azioni che i soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza ai diversi livelli territoriali di coordinamento devono porre in essere per fronteggiarla. *A livello comunale le azioni sono commisurate all'effettiva capacità operativa soprattutto per i Comuni di piccole dimensioni, in aderenza a quanto stabilito dal modello organizzativo e normativo regionale.*
- Le *pianificazioni specifiche* di protezione civile

Approvazione, aggiornamento e revisione dei Piani (cap. 4)

Il piano di protezione civile è approvato dall'organo competente con un provvedimento specifico a seconda del livello territoriale. *A livello comunale, come previsto dall'articolo 12, comma 4, del Codice, il piano è approvato con deliberazione consiliare* nella quale vengono definite le modalità di revisione periodica e di aggiornamento dello stesso. Gli aggiornamenti del piano che non comportano modifiche sostanziali di carattere operativo possono essere demandati a provvedimenti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa.

A livello provinciale/Città metropolitana e di ambito il piano, previa condivisione con le Prefetture - ed i Comuni interessati, è approvato dalla Regione o dall'Ente da essa delegato. A seguito dell'approvazione i Comuni appartenenti all'ambito recepiscono il piano.

È necessario un *aggiornamento costante* dei piani per i dati di rapida evoluzione quali, ad esempio, la rubrica, i responsabili dell'amministrazione, le risorse disponibili, i ruoli

La revisione periodica deve avvenire con cadenza massima triennale.

Il coordinamento della pianificazione e programmazione territoriale con i piani di PC (cap. 7)

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del Codice, i piani ed i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio e la pianificazione urbanistica e territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

* Per l'attuazione del sistema di raccordo e di interazione, i Comuni, in accordo con i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti, definiscono per gli specifici scenari di rischio, il fabbisogno di materiali e mezzi utili alle attività di soccorso tecnico urgente, e lo comunicano alla Regione con l'elenco di quanto nella loro disponibilità. Le Regioni, in collaborazione con la Direzione regionale ed i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, provvedono a organizzare il quadro complessivo di materiali e mezzi disponibili su scala provinciale o di ambito, e trasmettono al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'Interno il quadro dei fabbisogni ulteriori emersi in sede di censimento.